



**FIG e ST**

**Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali**

**REGOLAMENTO**

**ORGANICO**

Edizione 2020

## PREMESSA

1. Il Regolamento Organico (R.O.) stabilisce le norme di attuazione dello Statuto della Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali – FIGeST.
2. Le norme contenute nel R.O., dettate per eseguire ed applicare le disposizioni statutarie, nonché per disciplinare l'organizzazione della Federazione, delle Società, Associazioni e Gruppi Sportivi affiliate, di seguito indicate A.S.D., dei tesserati e di chiunque altro chiamato a svolgere funzioni nell'ambito Federale non hanno potestà alcuna di sostituirsi allo Statuto di derogare da esso, cui sono sott'ordinate.
3. La FIGeST, attraverso la propria organizzazione federale, persegue e realizza le finalità istituzionali, con particolare riguardo agli art. 1 e 2 dello Statuto, per mezzo degli organi e dei soggetti in esso contemplati.
4. Il logo della FIGeST è di esclusiva proprietà della Federazione stessa, il cui utilizzo è consentito senza preventiva autorizzazione agli Organi Territoriali della stessa ed agli affiliati nell'ambito delle attività autorizzate e riconosciute dalla Federazione.

## CAPITOLO I Della Federazione

### Articolo 1 I giochi e le discipline sportive

1. La FIGeST è la sola Federazione riconosciuta ed autorizzata dal CONI a disciplinare e gestire i sottoriportati sport tradizionali italiani nel territorio nazionale e a rappresentarli in campo internazionale:

**Lancio del ruzzolone**  
**Lancio della ruzzola**  
**Lancio della forma di formaggio**  
**Boccia su strada (road bowl)**  
**Lancio del rulletto**  
**Piastrella - palet**  
**Tsan**  
**Rebatta**  
**Fiolet**  
**Lippa**

**Tiro alla fune**  
**Birilli**  
**Trottola**  
**Morra**  
**Tiro con la balestra**  
**Freccette**  
**Ferro di Cavallo (Horse Shoe)**

### Articolo 2 Scopi e attribuzioni

1. La F.I.G. e S.T. per gli scopi di cui all'art. 2 dello Statuto, disciplina, promuove e realizza i programmi per l'attività e la formazione sportiva nonché l'aggiornamento tecnico dei giochi e discipline di cui al precedente articolo e le forme ad esse correlate attraverso la propria struttura

nazionale e territoriale. Cura inoltre i rapporti e lo scambio di informazioni con tutte le Associazioni, Enti e gruppi di persone che, in Italia ed all'estero, agiscono per mantenere i valori tradizionali, culturali, storici e ludici degli sport tradizionali.

2. Quest'ultime entità partecipano a pieno titolo allo svolgimento dell'attività promozionale e propedeutica, senza acquisire diritto a voto.

### **Articolo 3 Patrimonio**

1. La FIGeST provvede al conseguimento dei propri fini istituzionali con gli eventuali contributi finanziari stabiliti dalla Giunta Nazionale del CONI e con i proventi derivanti:

- da affiliazioni, quote associative, tassa gare ed altre entrate connesse alle iniziative federali;
- da contratti di sponsorizzazione, donazioni, lasciti o altri contributi;
- da qualsiasi altra iniziativa connessa all'attività istituzionale.

2. L'acquisizione dei beni mobili ed immobili al patrimonio federale avviene con deliberazione del Consiglio Federale (C.F.) che autorizza il Presidente della Federazione a compiere le necessarie procedure.

3. Tutti i beni oggetto del patrimonio devono risultare da un libro inventario aggiornato periodicamente dalla Segreteria Federale e vistato dal Collegio dei Revisori dei Conti.

## **CAPITOLO II Delle Società Sportive**

### **Articolo 4 Le Associazioni Sportive Dilettantistiche**

1. Sono soggetti della Federazione le Associazioni Sportive dilettantistiche affiliate (A.S.D.).

#### **Affiliazioni**

2. La A.S.D. che in Italia intende svolgere, ad ogni livello, attività sportiva inquadrata nelle discipline previste dall'Art. 1 dello Statuto, deve essere affiliata alla F.I.G. e S.T..

3. L'attività sportiva è suddivisa in tre livelli: attività agonistica, attività promozionale, attività amatoriale.

4. Le Società polisportive, le sezioni sportive di associazioni culturali e ricreative, all'atto della richiesta di affiliazione, devono presentare il proprio Statuto ed il regolamento interno specifico della sezione giochi e sport tradizionali redatto in osservanza dei principi e delle norme contenuti nello Statuto e nei regolamenti F.I.G. e S.T..

5. I Gruppi Sportivi scolastici collaborano con la Federazione, come disposto all'art. 2 comma 2 lettera d) dello Statuto, senza l'obbligo dell'affiliazione.

6. La domanda di affiliazione, redatta sull'apposito modulo Federale, deve essere presentata dalla A.S.D., nel corso dell'anno, direttamente al Comitato Provinciale o Delegato territorialmente competente, il quale la trasmette alla Segreteria Generale entro 30 giorni dal ricevimento, con il proprio parere motivato qualora sia sfavorevole, per la necessaria approvazione da parte del Consiglio Federale.

7. La domanda e gli altri documenti allegati di cui al successivo comma devono essere sottoscritti dal legale rappresentante.

8. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- Atto costitutivo, sottoscritto dai promotori;
- Statuto che deve indicare l'esistenza del rapporto intercorrente tra la Federazione e l'A.S.D. contenente l'obbligo per l'A.S.D. del rispetto delle norme di cui agli art. 5 e 9 dello Statuto nonché l'adeguamento alla normativa vigente in materia di Associazioni Dilettantistiche;
- L'elenco dei componenti il Consiglio Direttivo, con specificazione dei relativi indirizzi e cariche sociali e la data di elezione;
- Elenco della/e disciplina/e di cui all'art. 1 del presente regolamento per le quali si intende svolgere l'attività sportiva;
- Dichiarazione di disponibilità dell'uso dei campi di gara o delle palestre per svolgere l'attività;
- Attestazione del versamento della quota di affiliazione annualmente deliberata dalla Federazione;
- Dichiarazione degli amministratori dell'A.S.D. che gli stessi non ricoprono la medesima carica in altre A.S.D. affiliate alla FIGeST;
- Elenco di otto tesserati di cui almeno sei atleti, anche se di discipline diverse di cui all'art. 1.

9. Il Consiglio Federale, previa valutazione della conformità degli atti e dei documenti presentati ed acquisiti i pareri del competente organo territoriale, delibera, entro sessanta giorni (60 gg.) dal ricevimento della domanda:

- Il riconoscimento ai fini sportivi dell'A.S.D. richiedente in ottemperanza all'art. 5 dello Statuto;
- Il suo inserimento nell'elenco delle Società.

10. L'affiliazione decorrerà dal giorno della deliberazione da parte del Consiglio Federale, ad essa sarà data immediata esecutività e comunicata all'A.S.D. richiedente. L'affiliazione ha validità per l'anno solare in cui è deliberata.

### **Rinnovo affiliazione**

11. La domanda di rinnovo dell'affiliazione, redatta sull'apposito modulo federale, deve essere inoltrata direttamente alla Federazione e, in copia, al Comitato o Delegato Provinciale territorialmente competente entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

12. La domanda deve essere corredata dall'attestazione del versamento della quota di riaffiliazione annualmente deliberato dal Consiglio Federale e dalla richiesta di tesseramento di non meno di otto soggetti dei quali almeno sei atleti. E' obbligatorio il tesseramento del Presidente e dei componenti il Consiglio direttivo sociale nella categoria dirigenti, qualora non siano già compresi in altre categorie.

13. L'inosservanza delle norme di cui al precedente comma colloca automaticamente la A.S.D. in posizione di morosità per la durata di tre mesi, periodo in cui la A.S.D. viene sospesa da qualsiasi attività federale, le viene precluso il diritto di partecipazione al voto nelle Assemblee di qualsiasi

livello, nonché negato il rilascio delle tessere. Entro la data del 31 marzo la A.S.D. può rinnovare l'affiliazione corrispondendo la quota di riaffiliazione maggiorata.

### **Cambio Denominazione Sociale o Sede Sociale**

14. La domanda di variazione della denominazione sociale o di cambio della sede sociale deve essere sottoscritta dal legale rappresentante.

15. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- Copia autentica del verbale con cui l'assemblea dei soci ha deliberato il cambio di denominazione o il cambio della sede;
- Il nuovo Statuto che deve indicare l'esistenza della denominazione o della sede sociale.

### **Abbinamenti pubblicitari**

16. La A.S.D. può stipulare contratti con terzi aventi per oggetto sotto qualsiasi forma, lo sfruttamento pubblicitario del nome, dell'immagine, di marchi, simboli e contrassegni della A.S.D., nonché tutti i contratti che comunque possono riguardare l'attività posta in essere dalla A.S.D. stessa nell'ambito federale. I suddetti contratti non producono alcun effetto giuridico o amministrativo né diretto né indiretto nei confronti della Federazione.

## **Articolo 5**

### **Cessazione di appartenenza della A.S.D. alla Federazione**

1. La A.S.D. cessa di far parte della F.I.G. e S.T. per i motivi previsti dall'articolo 5 comma 9 dello Statuto.

2. La cessazione della A.S.D. a far parte della F.I.G. e S.T. per estinzione o rinuncia deve essere deliberata dagli organi societari a norma dello statuto della A.S.D. stessa.

3. Tale deliberazione è trasmessa alla Federazione per la deliberazione da parte del C.F.

4. Il mancato rinnovo dell'affiliazione nei termini e con le modalità previste, la inattività protrattasi per due anni sportivi consecutivi, la revoca dell'affiliazione da parte del C.F. nei soli casi di perdita dei requisiti prescritti per ottenerla, il mancato tesseramento del Presidente e dei componenti il Consiglio direttivo societario e il mancato tesseramento di almeno 6 atleti sono causa di esclusione dalla FIGeST. Tale esclusione è dichiarata, ai fini della cancellazione dall'albo delle Società, dal C.F. con propria deliberazione.

5. La morosità degli affiliati, relativamente al versamento delle quote annuali di affiliazione e riaffiliazione e di tesseramento, è preclusiva della loro partecipazione alle assemblee nazionali e periferiche.

6. La morosità non estinta nel termine ultimo fissato dal C.F. può comportare l'immediata revoca dell'affiliazione e conseguenti procedimenti disciplinari.

### **Ricorso**

7. La A.S.D. cancellata ha facoltà di chiedere un riesame del provvedimento entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione indicandone i motivi comprovati da idonea documentazione.

8. Il C.F. nella sua prima riunione utile adotterà il provvedimento di revoca della cancellazione o conferma della stessa.

9. La A.S.D. cancellata può proporre ricorso alla Giunta Nazionale del C.O.N.I. ai sensi dell'art. 7, comma 5, lettera n), dello Statuto del C.O.N.I. stesso.

## **Articolo 6**

### **Rappresentanza sociale**

1. La rappresentanza sociale nei confronti della F.I.G. e S.T. spetta al Presidente o a coloro facenti parte dell'organo direttivo della A.S.D. ai quali un tale potere è riconosciuto da specifiche norme contenute nei singoli statuti sociali, ritualmente depositati presso la F.I.G. e S.T. e sempre che i medesimi siano regolarmente tesserati, per l'anno in corso, alla Federazione stessa.

2. In particolare, i rappresentanti sociali, così come definiti nel precedente comma, rispondono personalmente della veridicità e della conformità di tutte le attestazioni e dati sottoscritti nei moduli di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento.

## **Articolo 7**

### **Fusioni ed incorporazioni**

1. La fusione tra due o più Società di una stessa provincia deve essere proposta per l'approvazione, ai fini sportivi, al C.F. improrogabilmente entro la data stabilita per la riaffiliazione. Alla domanda devono essere allegati, in copia autentica, i verbali delle Assemblee delle Società che hanno deliberato la fusione, lo statuto e l'atto costitutivo della Società che sorge dalla fusione, salvo il caso di fusione per incorporazione; in tale ipotesi l'atto costitutivo e lo statuto restano quelli della A.S.D. in-corporante.

2. In caso di fusione per incorporazione, restano integri i diritti sportivi della A.S.D. incorporante.

3. In caso di fusione semplice invece vengono riconosciuti i diritti sportivi di maggior grado acquisiti da una delle due A.S.D. interessate alla fusione.

4. Gli atleti tesserati con le A.S.D. interessate alla fusione rimangono tesserati alla nuova A.S.D. per la parte residua dell'anno.

5. Agli atleti, inoltre, compete il diritto di dimissioni da esercitarsi entro trenta giorni dall'Assemblea che ha deliberato la fusione, mediante lettera raccomandata a/r da inviare, tramite il C.P. o D.P., alla F.I.G. e S.T. ed alla nuova A.S.D. nata dalla fusione o alla A.S.D. incorporante.

## **Capitolo III**

### **DEI TESSERATI**

## **Articolo 8**

### **Tesseramento**

1. La tessera è l'unico documento comprovante l'appartenenza alla Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali ed impegna il tesserato per le sole attività federali.
2. Deve essere rinnovata o convalidata annualmente, entro il 31 dicembre dell'anno in scadenza.
3. Nell'apposita casella verrà apposto lo specifico bollino annuale indicante la categoria di appartenenza dell'atleta.
4. Ogni soggetto può essere titolare di una sola tessera, salvo i casi previsti per la pratica di altre discipline sportive F.I.G. e S.T.. Su di essa devono essere riportate le generalità del soggetto interessato e specificati i dati di tesseramento stabiliti dalle norme federali.
5. All'atto del primo tesseramento l'interessato o, in caso di minore l'esercente la potestà genitoriale, deve depositare agli atti della A.S.D. o presso la Federazione nel caso di aspirante tecnico, aspirante giudice o ufficiale di gara:
  - dichiarazione di adesione incondizionata al Regolamento Antidoping federale per la prevenzione e la tutela della salute degli atleti e di osservanza dei principi, delle norme e consuetudini sportive e del codice di comportamento sportivo, deliberato dal C.O.N.I.;
  - l'autorizzazione al tesseramento, solo in caso di atleta minore, da parte dell'esercente la potestà genitoriale;
  - il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
6. La Federazione, per lo svolgimento delle proprie attività tecniche, organizzative e di promozione rilascia tessere alle seguenti persone fisiche:
  - atleta;
  - dirigente, socio sostenitore, socio onorario;
  - tecnico;
  - medico;
  - giudice, ufficiale di gara;
  - gli altri eventuali soggetti previsti all'art. 8 lettera h) dello Statuto, rientranti nella categoria dei massaggiatori e accompagnatori.

### **Tesseramento atleta**

7. L'atleta, per poter svolgere attività federale ad ogni livello in una delle discipline previste dall'Art. 1 dello Statuto, deve essere munito della tessera valida per l'anno sportivo in corso rilasciata dalla Federazione tramite la propria società sportiva.
8. L'età minima per essere tesserati alla FIGeST è di anni dieci per tutte le discipline fatta eccezione per il tiro alla fune che è fissata in quindici anni. Per quanto riguarda i giovani che hanno compiuto il 6° anno di età fino al compimento del 10° anno, gli stessi potranno tesserarsi per tutte le discipline fatta eccezione per il tiro alla fune, come "PICCOLI AMICI". Per quanto riguarda l'età, si fa riferimento per il computo degli anni all'anno solare di nascita.
9. I giocatori tesserati alla F.I.G. e S.T. sono suddivisi nelle categorie amatoriali, seniores e giovanili.
10. Gli amatori sono coloro che, senza limiti di età, partecipano solamente a gare promozionali non competitive per il gusto di divertirsi, fare vita di relazione ed esercizio fisico: a loro è inibita la partecipazione alle gare di campionato.

11. I seniores, per partecipare a qualsiasi tipo di gara di campionato o non, sono classificati in classi di merito sportivo in conformità a quanto stabilito nei regolamenti di gioco di ciascuna specialità sportiva.
12. Le Commissioni Nazionali di Specialità sportiva stabiliscono, con normative di durata minima di anni due, i criteri per il passaggio da una categoria di merito all'altra, sia di promozione che di retrocessione, purché resi noti con un anticipo di 12 mesi rispetto alla data fissata per la valutazione. In tutte le specialità sportive, per l'assegnazione della classe di merito, vale la regola del "sali e scendi", con inizio dalla classe più bassa d'ingresso (Esempio: da E ad A).
13. All'atto del tesseramento annuale ogni giocatore-atleta deve esibire certificazione medica per la pratica sportiva. Il rappresentante legale della società sportiva affiliata è responsabile e garante dell'osservanza di detta norma.
14. Poiché il doping è contrario ai principi di lealtà e correttezza nelle competizioni sportive, ai valori culturali dello sport, alla sua funzione di valorizzazione delle naturali potenzialità fisiche e delle qualità morali degli atleti, il tesserato si impegna a non effettuare nessuna simile pratica.
15. Le categorie giovanili sono suddivise nelle classi di età juniores, allievi, ragazzi, pulcini e piccoli amici in conformità a quanto stabilito nei regolamenti di gioco di ciascuna specialità sportiva.
16. La terminologia per la suddivisione in categorie dei giocatori è omogenea e vincolante per tutte le specialità sportive. I giovani di categoria juniores che hanno raggiunto livelli tecnici di alta valutazione, potranno passare nella categoria seniores.
17. Contestualmente alla ricezione della richiesta di tesseramento la F.I.G. e S.T. provvederà ad assicurare il tesserato (dirigente, atleta e tecnico) in rapporto al rischio nel quale può incorrere durante la pratica dell'attività sportiva sia che trattasi di infortunio personale sia di responsabilità civile presso terzi con particolare riguardo ed aggiornamento alle disposizioni di legge in materia di assicurazione degli sportivi dilettanti.

### **Tutela sanitaria**

18. L'atleta è obbligatoriamente tenuto a sottoporsi a visita medica al fine di accertare l'idoneità all'attività sportiva sia amatoriale che agonistica in ossequio alla vigente legislazione Nazionale e Regionale.  
Sono considerati atleti agonisti gli atleti iscritti alla Specialità del Tiro alla Fune, mentre tutti gli atleti iscritti alle altre specialità della Figest sono considerati atleti amatoriali.  
L'accertamento dell'idoneità deve avvenire in occasione del primo tesseramento e deve essere ripetuto ogni anno per gli atleti agonisti, ogni due anni per gli atleti amatoriali.
19. Nel caso di idoneità per attività sportiva il certificato dovrà essere conservato, per almeno due anni a cura dell'A.S.D. di appartenenza, mentre il certificato di idoneità per l'attività agonistica dovrà essere conservato dalla stessa A.S.D., per almeno cinque anni.
20. La responsabilità per l'inosservanza delle norme sanitarie o la partecipazione all'attività federale dell'atleta dichiarato non idoneo, anche se temporaneamente, ricade sul Presidente della A.S.D. per la quale è tesserato e sull'atleta stesso e, in caso di minore su chi esercita la potestà genitoriale.



### Gli altri tesserati

21. **I Dirigenti** sono i componenti di tutti gli Organi elettivi previsti dallo Statuto per la struttura della F.I.G. e S.T. a qualsiasi livello, dalla base societaria al Consiglio Federale; sono qualificati dirigenti oltre al Segretario Generale anche i componenti delle Commissioni Nazionali nominate dal Consiglio Federale, previste dall'Art. 37, 38, 43, 44, 45, 46 dello Statuto. La qualifica di dirigente viene mantenuta per tutta la durata del mandato. I dirigenti sono soggetti ai doveri di cui all'Art. 9 dello Statuto ed usufruiscono dei diritti previsti dall'Art. 10 dello Statuto.

22. A maggior specificazione sono Dirigenti Federali tutti coloro che sono a capo di Organi Federali o ne costituiscono, in qualità di componenti, i Collegi, direttivi o di controllo, ovvero esercitano poteri dispositivi di carattere tecnico, amministrativo, disciplinare e giurisdizionale, a norma dello Statuto e dei Regolamenti Federali. I requisiti, le condizioni soggettive per ricoprire le cariche e la maniera per conseguirle, sono stabiliti dallo Statuto e dalle altre norme federali. Essi sono tenuti all'osservanza del segreto d'ufficio.

23. I Dirigenti Federali che, nell'esercizio o in occasione delle funzioni derivanti da tale qualifica, contravvengano alla disciplina ed ai Regolamenti della F.I.G. e S.T., sono giudicati secondo quanto stabilito dal Regolamento di Giustizia Federale.

24. Le cariche federali, attribuite per elezione, hanno la durata di un quadriennio olimpico.

25. La durata delle cariche federali, attribuite per nomina, è stabilita dal presente Regolamento e dallo Statuto. Ove non fosse fatta menzione della durata, si intende che tali cariche hanno durata per l'intero quadriennio olimpico.

26. Oltre alle ipotesi previste dalle norme statutarie e regolamentari, il componente di Organo o di Commissione Federale che non partecipi, salvo casi di forza maggiore o per altre valide ragioni ritenute tali dall'Organo o Commissione di cui fa parte, a tre riunioni consecutive indette dall'Organo o Commissione di cui è componente, è considerato dimissionario e, di conseguenza, decade automaticamente dalla carica.

27. I Dirigenti Federali, muniti della tessera di riconoscimento, oltre alla facoltà di partecipare a tutte le riunioni delle strutture periferiche, hanno diritto a libero ingresso in tutte le manifestazioni indette ed autorizzate dalla F.I.G. e S.T.. Tale diritto è riconosciuto, limitatamente alla durata dell'incarico, anche ai Commissari Straordinari nominati in sostituzione di un Organo disciolto dal Consiglio Federale.

28. Ai Dirigenti Federali è, inoltre, riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute nell'espletamento del loro mandato, secondo le norme all'uopo stabilite dal Consiglio Federale.

29. Sono Dirigenti Sociali quelli annualmente segnalati dalla Società sul modulo di affiliazione o riaffiliazione e fra questi deve essere scelto l'eventuale delegato del Presidente per partecipare alle Assemblee. I Dirigenti Sociali fanno parte della Federazione dal momento della accettazione della domanda di affiliazione o riaffiliazione della loro Società fino al momento in cui cessa la loro carica o l'affiliazione della loro Società alla FIGeST.

30. Per ricoprire le cariche federali occorrono i requisiti previsti dall'Art. 49 dello Statuto. Se qualcuno dei requisiti viene successivamente a mancare, il dirigente decade dalla carica ed è ritenuto dimissionario d'ufficio. Spetta alla Segreteria Generale effettuare gli opportuni accertamenti e dichiarare l'eventuale decadenza.

31. A cura della Segreteria Generale viene rilasciata ai Dirigenti Federali degli Organi Centrali una tessera personale di riconoscimento.

32. **I Soci Sostenitori** sono coloro che, pur non essendo atleti, partecipano all'attività sociale con libere contribuzioni finanziarie finalizzate all'attività ed alla formazione sportiva.

33. **I Soci Onorari e i Dirigenti Benemeriti** sono coloro che, in base all'Art. 22 comma 2 lettera n) dello Statuto, vengono proposti per tale conferimento dal Consiglio Federale all'Assemblea Nazionale. I presidenti degli Affiliati e degli Organismi provinciali o regionali possono proporre tali riconoscimenti al Consiglio Federale per individui che hanno acquisito particolari meriti sportivi. Questi hanno il diritto di partecipare, senza diritto di voto, a qualsiasi riunione o attività della FIGeST.

34. **Gli Ufficiali di Gara** sono coloro che, con ruoli specifici per ogni specialità sportiva, assicurano il regolare svolgimento delle gare, facendone osservare le normative previste dai singoli regolamenti di gioco. Data la diversità della tipologia degli incontri sportivi dei vari sport tradizionali, ogni Commissione Nazionale, preposta all'organizzazione delle singole specialità sportive, deve definire i ruoli dei vari Ufficiali di gara, che potranno essere suddivisi in ARBITRI, GIUDICI DI LINEA, SEGNAPUNTI, GIUDICI DI PERCORSO, COMMISSARI DI GARA e simili. Per ricoprire tali ruoli, gli aspiranti dovranno frequentare appropriati corsi di formazione indetti dalle Commissioni Nazionali di Specialità e riconosciuti dal Consiglio Federale in conformità a quanto previsto dagli specifici regolamenti di categoria.

Gli Ufficiali di gara debbono essere iscritti nell'apposito Albo Federale, richiamato all'Art. 22 comma 2 lettera t) dello Statuto, con aggiornamento annuale, per ogni ruolo per le varie specialità sportive, con eventuali livelli internazionali, nazionali e provinciali.

Le Commissioni Nazionali di Specialità determineranno la misura e le modalità di rimborso spese per lo svolgimento di tali funzioni.

35. **I Tecnici** comprendono i ruoli di istruttori, allenatori, preparatori e maestri, secondo le esigenze e le tradizioni di ciascuna specialità operativa.

Per ricoprire tali ruoli, gli aspiranti dovranno frequentare appositi corsi di formazione indetti dalle Commissioni Nazionali di Specialità e riconosciuti dal Consiglio Federale in conformità a quanto previsto dagli specifici regolamenti di categoria.

I Tecnici, con la relativa qualifica, debbono essere iscritti nell'apposito Albo Federale, richiamato all'Art. 22 comma 2 lettera s) dello Statuto, per usufruire dei diritti di elettorato attivo e passivo o per poter svolgere attività di docenti nei corsi di formazione o informazione.

All'atto dell'affiliazione o riaffiliazione le Società Sportive debbono indicare il nome del Tecnico o dei Tecnici ai quali vengono affidati tali ruoli.

36. **I Medici** ed i **Tecnici**, che non siano soci di affiliati, per ottenere l'iscrizione nei distinti albi Federali dovranno presentare apposita domanda al Consiglio Federale corredata dai propri curriculum ed in conformità alle procedure deliberate dallo stesso Consiglio Federale.

## **Articolo 9**

### **Diritti e doveri dei tesserati**

1. Con il tesseramento alla F.I.G. e S.T. i tesserati partecipano in pieno diritto alla vita e all'attività federale e assumono l'obbligo del rispetto verso gli organi e i dirigenti federali, accettandone disciplinatamente le decisioni assunte. In particolare il tesserato è tenuto a:

- a) accettare lo Statuto, i regolamenti e qualsiasi decisione, delibera o disposizione dei competenti Organi federali, astenendosi da qualsiasi forma di protesta o richiedendo l'intervento di qualsiasi altro Ente o persona estranea alla Federazione;
- b) accettare ed eseguire tutte le disposizioni impartite dai Direttori di Gara in funzione durante le manifestazioni per il buon andamento delle stesse;
- c) presentarsi alle manifestazioni ed agli allenamenti, ai quali viene convocato dalla propria Società Sportiva, o dai componenti degli Organi Federali, segnalando tempestivamente le eventuali assenze dovute a validi motivi;
- d) essere a piena conoscenza della Legge antidoping statale e delle conseguenze penali per l'uso di sostanze dopanti o di metodologie vietate.

2. Il tesserato gode di tutti i diritti previsti dall'Art. 10 dello Statuto.

## **Articolo 10**

### **Termini e modalità di tesseramento**

1. Richiamato quanto previsto dall'Art. 11 dello Statuto, si conferma che per svolgere l'attività federale le varie categorie previste dall'Art. 8 dello Statuto devono essere munite della tessera della F.I.G. e S.T. valida per l'anno sportivo in corso, rilasciata a richiesta da un Sodalizio affiliato.

2. La tessera dei dirigenti ha validità per tutto il periodo del mandato, con rinnovi annuali per gli obblighi della copertura assicurativa, qualora non sia già ricompresa con quella eventuale di atleta.

3. La richiesta del tesseramento avviene tramite l'affiliato con il quale il giocatore intende tesserarsi avuto riguardo alla regolarità dell'affiliazione; deve essere redatta sugli appositi moduli disponibili anche sul sito [www.figest.it](http://www.figest.it) debitamente firmati dal legale rappresentante della A.S.D.; deve essere trasmessa alla Segreteria Generale o direttamente o tramite il Comitato o Delegato Provinciale secondo le disposizioni organizzative e le quote annualmente stabilite dal C.F. con allegata ricevuta di versamento comprovante il pagamento di quando dovuto.

4. La tessera federale è uguale per tutte le specialità sportive e deve contenere i dati anagrafici del tesserato; la A.S.D. di appartenenza, la specialità sportiva praticata, la categoria di appartenenza ed altre eventuali indicazioni richieste dalla specialità stessa.

La tessera può avere valore pluriennale nel quadriennio olimpico a condizione della validazione annuale e delle annotazioni di eventuali variazioni di categoria. Qualora la tessera non riporta la foto, l'identificazione dell'atleta può essere dimostrata con documento di pubblico valore purché munito di foto.

5. Nei casi di passaggio ad altra Società Sportiva dovrà essere annotato sulla tessera stessa il nome della nuova Società.

6. La tessera deve essere sottoscritta dal giocatore e dal Presidente del Sodalizio Sportivo di appartenenza.

7. Per i non giocatori (Dirigenti, Tecnici, Ufficiali di gara, medici, Soci) la tessera riporterà i dati anagrafici con l'eventuale foto, la categoria di appartenenza, il Sodalizio Sportivo di appartenenza ed eventuali ruoli specifici posseduti.

8. Il tesseramento è annuale. La tessera è valida solo se munita della firma del giocatore, con la quale accetta il tesseramento FIGeST, per il Sodalizio indicato, impegnandosi ad osservare quanto previsto dall'Art. 8 del presente Regolamento.

La tessera viene rilasciata dietro versamento di una quota annuale e di eventuali quote integrative approvate da ciascuna Specialità sia per diversificazione di competenza assicurativa sia per iniziative tendenti a realizzare il potenziamento, la promozione ed il coordinamento delle attività istituzionali.

9. La Segreteria Generale trasmetterà ad ogni Commissione Nazionale di Specialità i tabulati dei propri tesserati.

Il vincolo sociale impegna il tesserato al rispetto dei doveri indicati nel presente R.O.. Il tesserato, che a fine anno intenda cambiare Società Sportiva, ne deve dare comunicazione alla Società di prima appartenenza per essere cancellato dai relativi tabulati.

10. E' ammesso il trasferimento a diverso Sodalizio prima della scadenza del vincolo sociale in caso di cambio di residenza per motivi di studio, lavoro o familiari dandone comunicazione scritta alla società di appartenenza la quale è tenuta a rilasciare regolare nulla osta.

### **Tesseramento per attività promozionale**

11. Per le manifestazioni a carattere ricreativo e promozionale organizzate dagli Organi territoriali o da A.S.D. all'uopo autorizzate, i partecipanti agli stessi possono essere tesserati in qualità di amatori se non già tesserati alla F.I.G. e S.T. con altre discipline sportive.

12. Il tesseramento può essere consentito solo in favore di una società affiliata partecipante alla manifestazione ed il vincolo contratto dall'atleta è limitato alla sola durata della manifestazione, fatta salva diversa deliberazione adottata di volta in volta dal Consiglio Federale dietro specifica istanza presentata dall'Organo territoriale competente.

13. Il tesseramento è di competenza dell'organo territoriale nel cui ambito si svolge la manifestazione, il quale rilascia, sui moduli predisposti dalla Federazione, apposita autorizzazione nella quale deve essere specificata la durata della manifestazione e l'indicazione della copertura assicurativa.

## **CAPITOLO IV Degli Organi**

### **Articolo 11 Organi Nazionali e Territoriali**

1. Gli organi attraverso i quali la F.I.G. e S.T. realizza le proprie finalità istituzionali sono quelli indicati nell'art. 13 dello Statuto.

2. In relazione alla durata delle cariche federali, per quadriennio olimpico si intende il periodo di tempo che intercorre tra la conclusione dei Giochi Olimpici e la conclusione dei successivi, secondo la cadenza quadriennale fissata dal C.I.O..

3. Qualora, per qualsiasi motivo, i Giochi Olimpici non dovessero aver luogo, le cariche decadono alla scadenza del mandato quadriennale.
4. Sono cariche federali, nazionali e territoriali, cui si accede per elezione o per nomina quelle previste dall'Art. 13 comma 1 lettere A), B), C), D).
5. Sono incarichi federali, nazionali e territoriali, quelli cui si accede per nomina da parte del Consiglio Federale.

## **Articolo 12**

### **Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva**

1. L'Assemblea Nazionale è costituita dai legali rappresentanti degli affiliati, dai rappresentanti degli atleti e dai rappresentanti dei tecnici aventi diritto a voto ai sensi dell'art. 14 comma 3 e dell'art. 18 comma 1 dello Statuto.
2. L'Assemblea Nazionale è indetta con deliberazione del C.F. che ne stabilisce la data, la sede e l'ordine del giorno; l'Assemblea Ordinaria Elettiva si svolge entro il 31 marzo dell'anno successivo la disputa dei giochi olimpici estivi per adempiere a quanto previsto dall'Art. 16 dello Statuto. Il Consiglio Federale cura la pubblicità dell'indizione assembleare attraverso pubblicazione nel sito federale e con l'inserimento negli atti ufficiali e inoltra l'avviso di convocazione a tutte le A.S.D. affiliate.

### **Convocazione**

3. La convocazione dell'Assemblea Nazionale è effettuata dal Presidente della Federazione o da chi, in sua vece e sostituzione, ne esercita temporaneamente le funzioni, il quale provvede a tale adempimento con l'invio di convocazione, a mezzo raccomandata o altro mezzo equipollente (compreso e-mail) ai fini della garanzia del ricevimento della convocazione, entro 30 giorni prima del giorno della celebrazione, trasmesso a tutti gli aventi diritto a voto. A tal fine i rappresentanti degli atleti e dei tecnici si intendono domiciliati presso l'affiliato di appartenenza.
4. Il C.F. potrà convocare l'Assemblea straordinaria subito dopo quella ordinaria elettiva o viceversa, purché risultino distinti gli ordini del giorno.
5. L'avviso di convocazione deve essere spedito a cura della Segreteria Generale e deve contenere:
  - l'ora, il giorno, il mese e l'anno, nonché il luogo di svolgimento dell'Assemblea sia in prima che in seconda convocazione;
  - l'ordine del giorno;
  - eventuali altre disposizioni ed informazioni;
  - il modulo per il rilascio della delega, per la sola componente degli affiliati con specificato il numero delle deleghe che possono essere portate in Assemblea ai sensi di quanto previsto dal comma 5 dell'art. 18 dello Statuto.
6. Gli aventi diritto a voto che intendono avanzare richiesta di inserimento di uno o più argomenti all'o.d.g. dell'Assemblea devono depositare tale richiesta, a pena di inammissibilità, presso la Segreteria Generale della FIGeST o ivi farla pervenire mediante lettera raccomandata A.R., almeno 20 (venti) giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea stessa. La richiesta deve essere accompagnata da una relazione illustrativa per ogni argomento di cui si richiede la trattazione.

7. Il C.F. deciderà l'inserimento o meno di detti argomenti; qualora le richieste siano accolte, la Segreteria invierà l'O.d.g. aggiornato.

#### **Partecipazione con diritto a voto**

8. La partecipazione con diritto a voto è regolata dagli art. 12 e 14 dello Statuto.

E' preclusa la presenza in Assemblea a coloro che hanno subito provvedimenti disciplinari di squalifica e di inibizione, in corso di esecuzione, ed alle A.S.D. che non siano in regola con il versamento delle quote di affiliazione, riaffiliazione, tesseramento al momento dello svolgimento dell'Assemblea.

9. Nelle Assemblee elettive ciascun affiliato è rappresentata dal proprio Presidente, ovvero da altro tesserato facente parte del Consiglio Direttivo in carica, delegato per iscritto dal Presidente stesso o da chi per Statuto Sociale abbia tale potere.

#### **Partecipazione senza diritto a voto**

10. Oltre ai casi previsti dai commi 2 e 3 dell'art. 18 dello Statuto, il C.F. di volta in volta, può decidere di invitare a partecipare all'Assemblea senza diritto di voto rappresentanti di Organismi pubblici o privati, di organismi sportivi o di soggetti di cui ritiene utile la presenza.

#### **Deleghe degli affiliati ed impedimento dei delegati atleti e tecnici**

11. Le deleghe a votare da parte degli affiliati, espressamente previste dall'Art. 18 dello Statuto, devono essere conferite per iscritto e, a pena di nullità, devono essere compilate utilizzando l'apposito modulo predisposto ed allegato all'avviso di convocazione. Le deleghe possono essere conferite ad altro affiliato della stessa regione.

12. La sostituzione del delegato atleta o tecnico in caso di impedimento, espressamente previsto dall'Art. 18 comma 6 dello Statuto, si attua previa comunicazione scritta alla Segreteria Generale da parte del delegato, da depositare almeno 5 giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea.

13. Al verificarsi della fattispecie di cui al precedente comma, la Segreteria Generale provvede a convocare a mezzo telefono, il primo non eletto nella stessa Assemblea Provinciale.

#### **Votazione nelle Assemblee Nazionali e Territoriali**

14. Le modalità di votazione nelle Assemblee Nazionali e territoriali sono stabilite dall'Art. 17 dello Statuto.

#### **Commissione Verifica Poteri e Ufficio di Presidenza Assembleare**

15. La composizione della commissione verifica poteri è stabilita dal C.F. ai sensi dell'art.15 comma 3 dello Statuto.

16. La Commissione verifica poteri, organo permanente dell'Assemblea, controlla l'identità dei rappresentanti delle A.S.D. presenti di persona o per delega, accerta la validità delle deleghe, registra in separati verbali le presenze delle A.S.D. aventi o non aventi diritto al voto. Controlla inoltre l'identità dei rappresentanti degli atleti o loro sostituti e dei rappresentanti dei tecnici o loro sostituti aventi diritto a partecipare all'Assemblea.

17. Sorgendo contestazioni sulla validità della rappresentanza di una A.S.D. in Assemblea, la Commissione redige verbale, che deve essere sottoscritto dall'intestatario della delega, con la dichiarazione espressa di volere proporre ricorso all'Assemblea.

18. Al termine dei suoi lavori la Commissione redige un verbale conclusivo dal quale debbono risultare:

- a) il numero degli aventi diritto al voto presenti e rappresentati ed il numero dei voti complessivamente esprimibili;
- b) Il numero dei ricorsi presentati.

19. Il Presidente della Federazione constatato il numero degli aventi diritto di voto in prima o in seconda convocazione, dichiara la validità o non dell'Assemblea.

20. Invita quindi gli aventi diritto di voto a deliberare sugli eventuali ricorsi presentati. La relativa votazione avviene per appello nominale, esclusi i ricorrenti.

21. Una volta definiti tutti i ricorsi, il Presidente Federale o chi ne fa le veci dà lettura della composizione dell'Assemblea ed invita gli aventi diritto di voto ad eleggere l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea.

22. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea è costituito dal Presidente e da un Vice Presidente, avente il compito di sostituirlo in caso di assenza.

23. Le funzioni di Segretario dell'Assemblea vengono assunte d'ufficio dal Segretario Generale della FIGeST o da un suo incaricato.

24. L'Assemblea procederà, inoltre, all'elezione di almeno tre scrutatori, i quali non potranno essere candidati a cariche elettive.

### **Il Presidente dell'Assemblea**

25. Il Presidente dell'Assemblea:

- dà inizio ai lavori e procede alla sospensione ed alla chiusura della seduta;
- pone in discussione gli argomenti all'ordine del giorno;
- stabilisce la durata degli interventi;
- concede la parola a chiunque degli aventi diritto di intervento ne abbia fatto richiesta, secondo l'ordine di iscrizione;
- regola il dibattito;
- informa delle comunicazioni a lui pervenute o presentate;
- sovrintende alle funzioni attribuite al Segretario dell'Assemblea;
- precisa e formula le questioni da porsi ai voti;
- comunica all'Assemblea l'esito delle votazioni;
- proclama gli eletti, in caso di elezioni;
- controlla la rispondenza della stesura del verbale dell'Assemblea e convalida tutti gli atti ad essa relativi.

### **Il Segretario dell'Assemblea**

26. Il Segretario dell'Assemblea:

- redige il processo verbale della riunione assembleare, firmandolo e sottoponendolo alla firma del Presidente dell'Assemblea ;

- dà lettura dei documenti di lavoro fatti pervenire o presentati all'Assemblea e li conserva agli atti;
- cura la raccolta dei processi verbali delle riunioni delle Assemblee;

27. Il verbale dell'Assemblea Nazionale redatto dal Segretario fa fede assoluta dei fatti avvenuti e delle operazioni descritte.

28. Il verbale, firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario è redatto, in duplice esemplare, uno dei quali conservato presso la Segreteria generale e l'altro trasmesso alla Segreteria generale del C.O.N.I..

29. Ciascun partecipante avente diritto di voto all'Assemblea Nazionale ed ogni rappresentante di A.S.D. hanno facoltà di prendere visione di copia del verbale.

### **Articolo 13**

#### **Assemblea Nazionale straordinaria**

1. Per l'Assemblea Nazionale straordinaria valgono le stesse norme di cui al precedente art. 12 del R.O..

2. Il C.F. è tenuto a convocare, con atto formale del Presidente, l'Assemblea Nazionale straordinaria nei casi previsti dall'Art. 14 comma 6 e 8 dello Statuto.

3. Le condizioni per la determinazione del numero previsto per la richiesta di convocazione si intendono realizzate al momento del ricevimento della richiesta di convocazione.

### **Articolo 14**

#### **Elezione dei rappresentanti degli atleti e dei tecnici**

1. Presso ogni Comitato Provinciale o Delegato Provinciale, entro il 45° giorno antecedente la data di svolgimento dell'Assemblea Nazionale Ordinaria dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici estivi, in uno stesso giorno (salvo deroga motivata concessa dal C.F.) in tutto il territorio nazionale, sono indette dal Presidente federale le elezioni dei rappresentanti nazionali degli atleti maggiorenni tesserati e loro sostituti e le elezioni dei rappresentanti nazionali dei tecnici tesserati e loro sostituti in applicazione dell'art. 12, commi 2 e 3 dello Statuto.

2. La convocazione degli atleti maggiorenni tesserati in attività e dei tecnici tesserati in attività sarà fatta mediante avviso pubblicato sul sito web della FIGeST e comunicato ai Presidenti o Delegati provinciali almeno 40 giorni prima della data stabilita.

3. I Presidenti o Delegati Provinciali ricevuta la comunicazione con allegati gli elenchi previsti dall'Art. 12 penultimo comma dello Statuto, provvederanno entro 10 giorni ad inviare la convocazione ad ogni Presidente della A.S.D. affiliata affiggendola nella sede sociale e comunque rendendola pubblica con ogni mezzo possibile.

4. Gli atleti e i tecnici si intendono domiciliati presso la sede ufficiale della A.S.D..

5. Presso ogni Comitato o Delegato Provinciale verrà istituito un seggio elettorale composto da un Presidente, un Vice Presidente ed un segretario nominati dagli stessi comitati.

I componenti il seggio accerteranno l'identità dei votanti riscontrabili in appositi elenchi separati degli aventi diritto di voto a livello provinciale, emessi dalla Segreteria federale, facendo inoltre



apporte ai votanti la loro firma a fianco del nome di ciascuno a prova dell'avvenuto espletamento del diritto di voto.

6. Le candidature sia dei rappresentanti degli atleti che dei rappresentanti dei tecnici sono libere e verranno proposte a livello provinciale almeno 5 giorni prima delle elezioni onde consentire al Comitato e Delegato Provinciale di competenza di pubblicarle fuori del locale adibito a seggio elettorale previa verifica dei requisiti inerenti il tesseramento e la maggiore età.

7. Le due schede, relative alle votazioni segrete da effettuare in apposite cabine o tramite separatori che non consentano a terzi la visione del voto, verranno raccolte in due separate urne, una per i rappresentanti degli atleti e loro sostituti, l'altra per i rappresentanti dei tecnici e loro sostituti e conterranno la possibilità di esprimere, tramite la scrittura del o dei nomi e cognomi, un numero di preferenze massimo pari al numero dei rappresentanti titolari degli atleti e dei rappresentanti titolari dei tecnici spettanti ad ogni singola provincia.

8. I seggi dovranno essere tenuti aperti consecutivamente dalle ore 14.00 alle ore 21.00.

9. La Commissione di seggio, terminato il tempo di apertura dei seggi, si trasformerà immediatamente in Commissione di scrutinio e provvederà allo spoglio dei voti assegnati.

Proclamerà eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero progressivo di voti validi dal maggiore al minore rispetto al numero di titolari dei rappresentanti degli atleti e dei tecnici pari a quello spettante al seggio. I candidati che per voti acquisiti seguiranno i titolari eletti delle due categorie saranno eletti rappresentanti sostituti dei titolari, anch'essi in misura pari a quelli spettanti al seggio. In caso di parità dell'ultimo degli eletti sia nei titolari che nei sostituti verrà assegnata la rappresentanza mediante ballottaggio. I verbali di scrutinio e le schede votate saranno inviati alla Segreteria FIGeST entro i tre giorni successivi con pacco sigillato e raccomandato.

## **Articolo 15** **Il Consiglio Federale**

1. Il C.F. è composto dal Presidente della FIGeST che lo presiede e da dieci Consiglieri di cui all'art. 20 dello Statuto.

2. Dei dieci membri del Consiglio, per garantire la massima rappresentatività, ogni disciplina non potrà eleggere più del 20% degli eletti tra gli affiliati ed atleti.

Il Presidente non rientra nel conteggio.

3. Il C.F. è l'organo di indirizzo e di controllo dell'attività amministrativa, organizzativa, tecnica e gestionale che, unitamente al Presidente, svolge il proprio mandato in forma collegiale, nel rispetto di ogni singola manifestazione di volontà dei propri componenti, nell'esclusivo interesse della FIGeST e degli associati.

4. Ad esso sono riservati tutti i poteri definiti dall'Art. 22 dello Statuto.

5. Il C.F. esercita tali poteri emanando regolamenti, deliberazioni, ordinanze ed ogni altro atto che si renda necessario nella gestione della Federazione.

6. Il C.F. delibera a maggioranza dei presenti; col voto palese in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Il voto non è delegabile.

7. I Presidenti onorari possono partecipare alle riunioni del C.F. senza diritto a voto.

8. Il Presidente o in sua vece il Vice Presidente Vicario, dirige i lavori onde consentire, nel rispetto dei principi di democrazia interna, il più snello e sollecito funzionamento per il raggiungimento dei fini istituzionali della F.I.G. e S.T..

9. Il Segretario ha facoltà di intervenire, senza diritto di voto, fornendo sui singoli argomenti in discussione chiarimenti e delucidazioni; redige il verbale di ciascuna seduta che deve essere sottoscritto dal Presidente e dallo stesso Segretario.

10. Il Verbale può essere approvato seduta stante oppure nella seduta consiliare immediatamente successiva.

11. E' ammessa la pubblicazione degli atti, in sintesi, sul sito web federale.

12. Ogni componente il Consiglio ha facoltà di far inserire argomenti all'ordine del giorno del C.F., purché la richiesta scritta pervenga al Presidente almeno quattro giorni prima della effettuazione del Consiglio stesso.

### **Candidatura e votazioni**

13. La presentazione di candidature per la elezione dei Consiglieri federali in rappresentanza degli affiliati, dei tecnici e degli atleti di cui all'art. 20, dello Statuto è obbligatoria.

14. Ciascun candidato deve:

- indicare il cognome ed il nome, il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica, il Codice Fiscale, il C.P. di appartenenza, il numero della tessera federale dell'anno sportivo in corso, la categoria in rappresentanza della quale intende candidarsi, l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dall'Art. 49 dello Statuto e di non essere incorso in alcuna delle cause di ineleggibilità o incompatibilità di cui all'art. 49 dello Statuto apponendo la firma in calce;
- depositare presso la Federazione, almeno trenta giorni prima della data di svolgimento delle elezioni, apposita dichiarazione di candidatura singola avallata dalla Specialità per la quale intende presentarsi. In caso di più candidature per la stessa Specialità, verranno eletti i primi due che avranno ottenuto il maggior numero di voti.

15. Per concorrere alla elezione di due rappresentanti degli atleti occorre:

- possedere i requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), dell'art. 49 dello Statuto e non essere incorso in alcuna fattispecie di ineleggibilità di cui all'art. 49 comma 2 lettere a), b), c) dello Statuto o incompatibilità di cui all'art. 51 dello Statuto;
- essere in attività ovvero, se non più in attività, essere stato tesserato in qualità di atleta alla FIGeST per almeno due anni nell'ultimo decennio;
- depositare presso la Federazione, almeno trenta giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea Nazionale, apposita dichiarazione di candidatura.

16. Per concorrere alla elezione del rappresentante di un tecnico occorre:

- - possedere i requisiti generali di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 49 dello Statuto, e non essere incorso in alcuna fattispecie di ineleggibilità di cui all'art. 49 comma 2 lettere a), b), c) dello Statuto o incompatibilità di cui all'art. 51 dello Statuto;

- essere in attività, iscritti nella raccolta nominativa ufficiale dei quadri tecnici, ovvero se non più in attività, essere stati tesserati in qualità di tecnico per almeno due anni nell'ultimo decennio;
- depositare presso la Federazione, almeno trenta giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea Nazionale, apposita dichiarazione di candidatura.

17. Non Si potrà esprimere un numero massimo di preferenze per più di due terzi degli eleggibili per ogni categoria, art 20 comma 2 dello Statuto.

18. Nessun candidato può concorrere in più di una categoria. In caso contrario la candidatura è nulla.

19. L'accertamento della regolarità delle candidature presentate compete alla Segreteria Generale. La stessa deve controllare entro tre giorni dalla scadenza della data di presentazione la regolarità delle stesse.

20. In caso di candidature presentate in modo difforme da quanto previsto dal presente articolo, la Segreteria Generale deve darne comunicazione agli interessati, i quali nei tre giorni successivi al ricevimento della comunicazione potranno presentare ricorso avverso tale provvedimento alla Commissione di giustizia di primo grado, la cui decisione, da emettere entro i successivi tre giorni, è definitiva ed inappellabile.

### **Operazioni di voto**

21. All'atto delle operazioni di voto la Commissione di scrutinio deve:

- a) procedere alla chiamata degli aventi diritto di voto: Associazioni Sportive, Rappresentanti Atleti e Tecnici;
- b) consegnare agli aventi diritto a voto la/le schede, in precedenza debitamente siglate e contraddistinte con il timbro della Federazione;
- c) assicurarsi sulla segretezza del voto;
- d) controllare che sia deposta nelle urne appositamente predisposte per ogni tipologia di elezione la scheda o le schede votate;
- e) aprire le urne ove sono depositate le schede, dopo aver accertato che tutti gli aventi diritto a voto di ogni categoria siano stati chiamati al seggio ed abbiano espletato la procedura di votazione;
- f) eseguire le operazioni di scrutinio, pubblicamente, manualmente o mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici;
- g) comunicare al Presidente dell'Assemblea i risultati delle votazioni.

### **Proclamazione degli eletti**

22. Il Presidente dell'Assemblea, ricevuti i risultati delle votazioni, procede alla proclamazione degli eletti in base al maggior numero di voti riportati da ciascun candidato nella rispettiva categoria.

23. In caso di parità precede, secondo quanto disposto dall'Art. 17 ultimo comma dello Statuto, ad indire un ballottaggio tra gli aventi causa.

A tal fine riconvoca, seduta stante, la Commissione Verifica Poteri e gli scrutatori affinché la prima, convocati gli aventi diritto a voto secondo la categoria di appartenenza dei pari a merito, consegnino loro una scheda ove apporranno un solo nominativo di quelli interessati al ballottaggio e gli scrutatori successivamente, ultimata la votazione, procederanno allo scrutinio delle schede votate e comunicheranno, redigendo apposito verbale, al Presidente dell'Assemblea il nominativo che ha riportato il maggior numero dei voti onde proclamare l'elezione.

### **Ricorsi**

24. Eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle operazioni elettorali e dell'Assemblea sono ammessi purché siano stati preannunciati in Assemblea e verbalizzati.

25. Gli stessi dovranno essere inoltrati per iscritto al Consiglio Federale nel termine improrogabile di cinque giorni (5 gg.).

### **Accertamento requisiti**

26. Alla Segreteria generale è riservato l'accertamento dei requisiti relativi alla elezione dei componenti il C.F..

27. La mancanza iniziale, accertata dopo l'elezione, o il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui agli artt. 46 e 48 dello Statuto comporta l'immediata decadenza dalla carica.

### **Convocazione Consiglio Federale**

28. L'avviso di convocazione del C.F. è disposto dal Presidente e deve pervenire almeno 7 giorni prima agli interessati per lettera raccomandata, posta prioritaria, fax, telegramma, e-mail o, a mezzo telefono in caso di urgenza con successiva conferma scritta, e deve contenere il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno dei lavori.

29. Qualora la richiesta di convocazione del C.F. venga presentata da almeno sei consiglieri deve essere specificamente indicato l'argomento o gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

30. Il Presidente è tenuto a convocare il C.F. nel termine improrogabile di dieci giorni (10 gg.) dalla data di ricezione della richiesta ed a tenere la riunione del C.F. al massimo entro i successivi venti giorni (20 gg.).

31. Il Consigliere che non possa partecipare ad una o più riunioni del C.F. deve darne comunicazione al Presidente della Federazione a mezzo posta, e-mail, fax o telegrafica.

32. La validità della giustificazione è pronunciata dal C.F. in sede di riunione consiliare.

33. Nel caso di mancata comunicazione o di motivazione dell'assenza non ritenuta valida, la stessa si ritiene ingiustificata.

34. Il Consigliere federale che risulti assente, senza valida giustificazione, per tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.

35. In caso di dimissioni o vacanze per qualsiasi motivo si procede ai sensi dell'art. 24 dello Statuto.

## **Articolo 16**

### **Il Presidente della Federazione**

1. I provvedimenti adottati dal Presidente per adire le vie legali nell'interesse e per conto della Federazione devono essere autorizzati o ratificati dal C.F..
2. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente, o chi ne fa le veci, oltre a quanto previsto dall'art. 19 dello Statuto:
  - convoca, ai sensi dello Statuto e del presente Regolamento, le Assemblee Nazionali, ordinaria e straordinaria, i gruppi di studio e di lavoro e le commissioni da lui presiedute;
  - fissa l'ordine del giorno delle riunioni di tali organismi;
  - vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dai vari organi federali;
  - firma gli atti amministrativi di competenza;
  - controlla la conservazione del patrimonio federale.
3. La ratifica, da parte del C.F., dei provvedimenti adottati, in caso di necessità ed urgenza, dal Presidente deve avvenire alla prima riunione successiva alla loro adozione e comunque entro novanta giorni dalla data in cui i provvedimenti stessi sono stati adottati.
4. Se entro tale termine i provvedimenti non sono stati ratificati, essi perdono di efficacia dal giorno della loro adozione.
5. In tal caso il C.F. deve regolare con propria deliberazione le materie oggetto dei provvedimenti non ratificati.
6. Le comunicazioni di delega, di designazione, di nomina di persone ad incarichi federali, di costituzione di commissioni e di quanto altro previsto in materia dalle norme statutarie, sono effettuate dal Presidente della Federazione al domicilio degli interessati.
7. Il Presidente dovrà consegnare entro quindici giorni (15 gg.) dalla cessazione della carica a chi lo sostituisce documenti o beni federali in suo possesso.

## **Articolo 17**

### **Il Consiglio di Presidenza**

1. Il funzionamento e le competenze del Consiglio di Presidenza sono regolamentate dall'Art. 25 dello Statuto; comunque può decidere su questioni di carattere particolarmente urgente incompatibili, per la loro natura, con i tempi indispensabili per la convocazione del Consiglio Federale.
2. Le deliberazioni avvengono a maggioranza di voti.  
In ogni caso, tutte le deliberazioni d'urgenza del Consiglio di Presidenza sono soggette a ratifica da parte del Consiglio Federale nella riunione immediatamente successiva, previa illustrazione, da parte di uno dei componenti, delle ragioni del provvedimento e dell'urgenza che ha impedito di procedere all'ordinaria convocazione.

## **Articolo 18**

### **Il Collegio dei Revisori dei conti**

1. L'elezione dei componenti il Collegio dei revisori dei conti da parte dell'Assemblea Nazionale ordinaria composto dal Presidente, da due Revisori effettivi e due supplenti, avviene conformemente alle modalità previste dall'Art. 26 dello Statuto.
2. La candidatura a Presidente è disgiunta da quella per i componenti del Collegio e l'elezione è effettuata secondo quanto previsto dall'Art. 16 dello Statuto.
3. Ciascun candidato deve:
  - indicare il cognome ed il nome, il luogo e la data di nascita;
  - l'attestazione di essere iscritti al registro dei Revisori Contabili o all'Albo dei Dottori ed esperti Contabili;
  - dichiarare l'assenza di incompatibilità, ad ogni livello, nell'ambito della FIGeST;
  - deve apporre la firma in calce.
4. Le candidature debbono essere depositate presso la Federazione almeno trenta giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea nazionale mediante apposita dichiarazione scritta attestante anche il possesso dei requisiti previsti dall'art. 26 comma 4 dello Statuto.

### **Riunioni**

5. Dopo le elezioni, la prima riunione del Collegio avviene prima della seduta di insediamento del C.F. risultato eletto dall'Assemblea, per consentire al Collegio stesso di essere nella pienezza delle sue funzioni all'atto della prima riunione consiliare.
6. I componenti effettivi del Collegio assistono alle riunioni degli organi deliberanti della Federazione.
7. In caso di assenza del Collegio, ancorché sia stato regolarmente convocato, le deliberazioni adottate da tali organi sono valide ed efficaci.
8. Il Segretario Generale della Federazione deve sottoporre al controllo del Collegio le deliberazioni adottate in riunioni alle quali lo stesso non vi abbia assistito.
9. E' facoltà del Presidente del Collegio affidare ad un Revisore effettivo le funzioni di segretario per redigere i verbali delle adunanze e gli altri documenti collegiali.
10. Nelle riunioni del C.F. alle quali assistono, il Presidente ed ogni singolo Revisore hanno facoltà di fare inserire a verbale eventuali osservazioni e dichiarazioni.
11. È competenza del Presidente del Collegio convocare il Collegio dei Revisori dei conti.

### **Compiti del Collegio**

12. L'esercizio del controllo sull'intera gestione della Federazione e dei suoi Organi nazionali e territoriali è attuato dal Collegio nelle forme e con le procedure che lo stesso ritiene pertinenti a tale esercizio, attenendosi all'osservanza delle norme di legge, delle disposizioni del C.O.N.I. e del Regolamento per la classificazione delle entrate e delle spese e per l'amministrazione e la contabilità della Federazione.
13. Il Collegio dei Revisori dei conti opera a norma dell'art. 26 dello Statuto.
14. Delle ispezioni, verifiche e controlli effettuati, il Presidente del Collegio è tenuto a rimettere al più presto relazione scritta al Presidente della Federazione, perché la sottoponga al C.F. ed al Segretario Generale per gli eventuali provvedimenti di competenza.
15. Delle osservazioni, raccomandazioni e proposte scaturenti dallo svolgimento dei compiti previsti dall'Art. 26, comma 6, dello Statuto sulla amministrazione federale, il Presidente del Collegio è tenuto a rimettere nota informativa al Presidente ed al Segretario Generale della Federazione per gli eventuali interventi di competenza.
16. Le segnalazioni inerenti la legittimità dei provvedimenti assunti sia sotto il profilo contabile sia sotto quello amministrativo dovranno essere inoltrate tempestivamente, da parte del Segretario Generale, agli organi interessati per le conseguenti decisioni.

## **Organi di giustizia e disciplina**

### **Articolo 19 Giustizia sportiva**

1. In adempimento a quanto previsto dall'Art. 37 dello Statuto e dall'Art. 1 del Regolamento di Giustizia Sportiva, gli Organi di Giustizia Sportiva sono competenti a garantire il rispetto delle norme statutarie, del Regolamento Organico, del Regolamento di Amministrazione e di tutte le normative emanate dal Consiglio Federale.
2. Sono Organi di Giustizia Sportiva:
  - a) il Giudice Sportivo Nazionale, i Giudici Sportivi Territoriali, la Commissione Sportiva d'Appello se attivata;
  - b) il Tribunale Federale, la Corte Federale di Appello.
3. L'intervento degli organi di giustizia e disciplina della Federazione ha effetto nei confronti della A.S.D. e del tesserato, nonché nell'ambito di tutta la struttura organizzativa della FIGeST.
4. I componenti degli Organi di Giustizia sono nominati, su proposta del Presidente, dal Consiglio Federale nel termine di sessanta giorni dalla data di svolgimento dell'Assemblea Nazionale al cui ordine del giorno sono previste le elezioni degli organi nazionali.
4. Le Commissioni adottano i relativi provvedimenti sulla base dello specifico Regolamento di giustizia e disciplina.

I membri supplenti subentrano agli effettivi qualora vi sia indisponibilità di questi ultimi.

### **Dimissioni o impedimento**

5. In caso di dimissioni del Presidente della Corte Federale di Appello o di suo impedimento definitivo, il C.F. procederà a nuova nomina di tutta la Corte, entro i successivi 30 giorni.
6. In caso di dimissioni o di impedimento definitivo di un componente effettivo la Commissione Federale d'Appello, questo viene sostituito dal membro supplente indicato sempre dal C.F.
7. In caso di dimissioni o di impedimento definitivo di un componente effettivo le Commissioni Territoriali di giustizia sportiva, questo viene sostituito dal supplente.
8. Il C.F. procede alla nomina dei nuovi membri effettivi ed alla sostituzione del membro supplente entro sessanta giorni (60 gg.) dal verificarsi dell'evento.

### **Regolamento di Giustizia e Disciplina**

9. La giustizia federale è amministrata in base al "Regolamento di giustizia e disciplina", come previsto dagli artt. 22 e 36 dello Statuto. Questo è sottoposto all'approvazione della Giunta Nazionale del CONI.

## **Articolo 20 Il Procuratore Federale**

1. Il Procuratore Federale è il responsabile dell'Ufficio al quale sono attribuite le funzioni inquirenti e requirenti davanti agli Organi federali di Giustizia Federale; egli si avvale di tanti collaboratori (sostituti Procuratori) quante sono le Commissioni territoriali di Giustizia di primo grado. Infatti, per agevolare sui tempi e per un miglior approfondimento delle funzioni inquirenti, i Sostituti Procuratori preferibilmente dovranno essere scelti nei territori di pertinenza delle Commissioni territoriali. Costoro svolgono le funzioni esclusivamente su mandato del Procuratore Federale su tutte le materie previste dall'Art. 36 dello Statuto e dal regolamento di Giustizia Sportiva.

## **Articolo 21 Commissioni territoriali di primo grado**

1. I componenti delle Commissioni territoriali di Giustizia sono nominati dal Consiglio Federale su liste di nominativi proposti da qualsiasi soggetto affiliato o tesserato residente nel territorio di competenza, che potranno essere individuati preferibilmente al di fuori dei tesserati delle società sportive o, in mancanza di questi, anche tra i tesserati purché non ricoprano alcun incarico sociale.
2. Le Commissioni territoriali di Giustizia, secondo quanto previsto dall'art. 38 comma 4 dello Statuto, sono costituite da un Presidente, nominato nella qualifica dallo stesso Consiglio Federale e da due membri effettivi ed uno supplente per i seguenti territori:
  - Commissione Regione Valle d'Aosta e Piemonte;
  - Commissione Regione Emilia Romagna, Veneto e Lombardia;
  - Commissione Regione Marche e Abruzzo;
  - Commissione Regione Umbria, Toscana, Lazio e Campania.
3. Il Consiglio Federale, con propria deliberazione, determinerà ulteriori aggregazioni qualora pervenissero affiliazioni di Società Sportive residenti in regioni diverse da quelle già individuate



oppure a separazione ove le Regioni aggregate raggiungano un numero di Affiliati ritenuto eccessivo per il funzionamento.

## **Articolo 22**

### **Commissione Federale di Appello**

1. Per le competenze e le procedure della Commissione Federale di Appello si richiamano a quelle specifiche del Regolamento di Giustizia Sportiva.

## **Articolo 23**

### **Divieti e controversie sportive**

1. L'inosservanza dei divieti, di cui all'art. 42 dello Statuto, costituisce mancanza disciplinare da valutarsi e sanzionarsi da parte degli organi di giustizia e disciplina di competenza, a norma del citato art. 42 e secondo le procedure previste dal Regolamento di giustizia e disciplina della Federazione.

2. La A.S.D. affiliata ed il tesserato alla F.I.G. e S.T. sono comunque tenuti a osservare una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto di natura sociale, agonistica e morale; il loro comportamento è assoggettato alla giurisdizione degli organi di giustizia e disciplina.

## **CAPITOLO V**

### **Strutture Territoriali**

## **Articolo 24**

### **Assemblea regionale**

1. L'Assemblea Regionale agisce, per l'esercizio delle attribuzioni di cui agli art. 27 e 28 dello Statuto, anche utilizzando le norme procedurali per l'attività delle Assemblee Nazionali ordinaria e straordinaria.

2. La data di effettuazione dell'Assemblea, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 27, commi 5 e 6, dello Statuto, viene deliberata dal Consiglio Regionale (C.R.) e la convocazione della stessa, da parte del Presidente o di chi ne fa le veci, deve essere inviata a tutte le A.S.D. aventi diritto a voto. Contemporaneamente, l'avviso di convocazione dell'Assemblea ed il relativo ordine del giorno devono essere comunicati alla Segreteria Generale.

3. Ai lavori dell'Assemblea regionale può assistere il Presidente federale o un suo delegato scelto fra i componenti degli organi nazionali della Federazione.

4. Per la partecipazione all'Assemblea delle A.S.D. con diritto di voto e la relativa rappresentanza sociale valgono le norme di cui all'art. 28, commi 2 e 3 dello Statuto. E' ammessa una sola delega per i Comitati Regionali con più di venti Società aventi diritto di voto.

5. Nell'ipotesi di costituzione del Comitato regionale, il Consiglio Federale con la stessa delibera istitutiva del Comitato deve stabilire la data di convocazione della relativa Assemblea per eleggerne gli organi. All'espletamento delle procedure di convocazione provvede la Segreteria generale

secondo le modalità di cui al precedente secondo punto. Se la costituzione del nuovo Comitato non coincide con l'inizio del quadriennio olimpico, gli organi eletti dureranno in carica fino al termine di quello in corso.

6. I componenti la Commissione verifica poteri, che dovranno operare in occasione dell'Assemblea Regionale, sono nominati dal C.R. all'atto della convocazione dell'Assemblea stessa.

7. Le funzioni assolve dalla Commissione sono le stesse di cui all'art. 12 del presente Regolamento.

8. La Commissione di scrutinio, nominata all'atto di costituzione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Regionale, svolgerà il proprio compito osservando le modalità previste dall'Art. 12 del presente Regolamento.

9. I componenti la Commissione verifica poteri e la Commissione scrutinio nelle Assemblee elettive non possono essere scelti fra candidati.

10. I componenti i Consigli Regionali, compresi i Presidenti ed i candidati alle cariche elettive, non possono rappresentare né direttamente né per delega alcuna A.S.D..

## **Articolo 25**

### **Il Presidente del Comitato Regionale**

1. Il Presidente del C.R. esercita le proprie attribuzioni di cui all'art. 30 dello Statuto, avvalendosi pure delle norme previste dall'Art. 15 del R.O. che valgono, per analogia, anche per la sua elezione, nonché di quelle previste dall'Art. 24 del R.O. in materia di elezione del C.R..

2. Il Presidente ha la responsabilità dell'andamento dell'attività regionale e risponde del suo operato nei confronti del C.F., del C.R. e dell'Assemblea Regionale.

Egli ha facoltà di invitare alle riunioni del C.R. i titolari di incarichi nell'ambito regionale. Essi non hanno comunque alcun diritto di voto, neanche a titolo consultivo.

3. Al termine del mandato, qualunque ne sia la causa, il Presidente del C.R. è tenuto a rimettere a chi lo sostituisce, entro dieci giorni (10 gg.) dal verificarsi dell'evento, documenti ed eventuali beni di appartenenza del Comitato, con redazione di apposito verbale di consegna.

## **Articolo 26**

### **Il Consiglio Regionale**

1. Il C.F., ai sensi dell'art. 29 dello Statuto e sulla base del numero delle A.S.D. con diritto di voto affiliate in una regione delibera la costituzione del Comitato Regionale.

2. La sede di ciascun Comitato è, di norma, il capoluogo della regione.

La scelta di una località diversa quale sede del Comitato può essere richiesta dal Consiglio Regionale interessato al C.F. che, valutate le motivazioni addotte, delibera di conseguenza.

3. E' soggetto all'obbligo dell'osservanza dello Statuto e dei regolamenti della Federazione e dell'esecuzione degli atti del C.F..

4. Amministra i fondi a disposizione, rispettando le normative impartite in merito dal C.F., tenendo regolarmente le prescritte scritture contabili ed osservando le normative in vigore.

5. Il Consiglio Regionale inoltre:

- a) vigila, nei limiti della propria competenza regionale, sull'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti da parte dei tesserati e delle A.S.D.;
  - b) cura affinché le Associazioni nell'ambito della regione siano in regola con i loro obblighi verso la Federazione;
  - c) coordina le iniziative ed i programmi di attività del proprio territorio;
  - d) tiene aggiornato l'elenco delle A.S.D. della regione;
  - e) collabora, nell'ambito del proprio territorio, con chiunque sia designato dal C.F. a svolgere un qualsiasi incarico nella regione;
  - f) trasmette al C.F., per il prescritto controllo di legittimità, le deliberazioni dell'Assemblea Regionale relative alle elezioni;
  - g) può proporre al C.F. la nomina dei Delegati Provinciali;
  - h) delibera circa le richieste indirizzate dalle A.S.D. per essere autorizzate ad organizzare, nell'ambito di competenza territoriale, manifestazioni regionali o sociali salvo ratifica degli Organi centrali preposti all'approvazione dei calendari;
  - i) emana i necessari provvedimenti funzionali ed organizzativi in ordine alla preparazione ed allo svolgimento delle predette manifestazioni, nonché provvede adottando tutte le incombenze relative all'organizzazione di qualsiasi altra manifestazione su incarico del C.F..
6. Il C.F. vigila sull'attività istituzionale del Consiglio Regionale e risolve eventuali conflitti di competenza.
7. Per l'elezione del Presidente del Consiglio Regionale e dei componenti dello stesso, ferme restando, per analogia, le disposizioni dell'art. 15 del R.O., si procede in conformità al disposto dell'art. 28, comma 1, dello Statuto.
8. Ogni candidato deve presentare la documentazione di cui all'art. 15 del presente Regolamento.
9. L'accertamento della regolarità delle candidature viene demandata alla Segreteria del Comitato Regionale che deve controllare entro tre giorni dalla scadenza della data di presentazione la regolarità delle candidature.
10. Nel caso di mancata accettazione di candidature deve farne pubblicazione all'albo regionale e darne comunicazione agli interessati. Gli stessi nei tre giorni successivi potranno presentare ricorso avverso tale decisione alla Commissione di Giustizia di primo grado che deciderà con giudizio definitivo.
11. Le nomine, nell'ambito del C.R., avvengono nella prima riunione susseguente l'elezione; i predetti incarichi non comportano in alcun modo instaurazione di rapporto di lavoro subordinato.
12. Il Segretario del C.R. provvede a dare esecuzione per quanto di competenza in sede territoriale alle deliberazioni degli Organi nazionali ed a quelle del Consiglio Regionale; è Segretario delle Assemblee Regionali e redige i verbali. Risponde del suo operato al Presidente del Comitato Regionale.

13. In caso di dimissioni, di decadenza o di impedimento definitivo dei componenti il C.R. si applicano le norme dell'art. 23 dello Statuto.

## **Articolo 27**

### **Il Delegato Regionale**

1. Il C.F., nel constatare che in una regione non è possibile la costituzione di un Consiglio Regionale, delibera la nomina di un Delegato regionale (D.R.) ai sensi degli artt. 22, comma 2, interlinea 21, e art. 31 dello Statuto.

2. Il D.R. deve trovarsi nelle condizioni prescritte dall'Art. 31 dello Statuto e art. 37 del presente Regolamento.

3. Rientrano tra le competenze del Delegato Regionale ai sensi dell'art. 29, comma 3 lettere b), d), f) e h) dello Statuto:

a) contribuire, nell'ambito della sua regione, alla realizzazione dei fini di cui all'art. 2 dello Statuto, operando per la costituzione ed affiliazione di nuove A.S.D. e per l'assistenza a quelle già esistenti;

b) informare tempestivamente il C.F. di ogni iniziativa o programma dell'attività sportiva realizzabile nella regione;

c) osservare ed applicare le norme federali, attuare per quanto di competenza i provvedimenti del Presidente della Federazione, le deliberazioni e le decisioni del C.F..

4. Al termine di ogni anno il D.R. deve rimettere al C.F. una dettagliata relazione organizzativa e tecnico-sportiva.

5. Al termine del mandato, qualunque ne sia la causa, il D.R. è tenuto a rimettere a chi lo sostituisce entro quindici giorni (15 gg.) dal verificarsi dell'evento documenti ed eventuali beni federali in suo possesso con redazione di apposito verbale di consegna.

## **Articolo 28**

### **L'Assemblea Provinciale**

1. L'Assemblea Provinciale, a termini di Statuto, si riunisce oltre che ai sensi dell'art. 32, comma 5, dello Statuto, ogni quattro anni in concomitanza con l'inizio del ciclo olimpico, per procedere alla elezione del Presidente e del Consiglio Provinciale (C.P.).

2. La composizione dell'Assemblea Provinciale, il diritto di rappresentanza e di riconoscimento del voto alle A.S.D., nonché le modalità di convocazione della stessa, avvengono secondo le procedure previste dall'Art. 32 dello Statuto.

3. La data di effettuazione dell'Assemblea viene deliberata dal Consiglio Provinciale e la convocazione della stessa, da parte del Presidente, deve essere inviata a tutti gli aventi diritto di voto. Contemporaneamente, l'avviso di convocazione dell'Assemblea ed il relativo ordine del giorno devono essere comunicati ai Presidenti nazionale e regionale.

4. Le operazioni di verifica dei poteri nell'Assemblea Provinciale vengono eseguite da una Commissione composta da tre componenti di cui uno - con funzioni di Presidente - nominati tra dirigenti di A.S.D. affiliate con sede nella regione, i quali non possono essere scelti fra i candidati alle cariche elettive.
5. Le operazioni di scrutinio per le votazioni vengono eseguite da una Commissione di tre componenti di cui uno - con funzioni di Presidente - nominati dall'Assemblea Provinciale, prima dell'inizio delle votazioni, da scegliersi fra i partecipanti all'Assemblea stessa.
6. Le predette operazioni devono svolgersi in forma pubblica, seguendo le modalità previste dall'art. 15 del presente Regolamento.
7. Il Presidente del Comitato Provinciale ed i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare in Assemblea una A.S.D. né direttamente né per delega.
8. Il Presidente del Comitato Provinciale, a seguito di richiesta scritta e motivata presentata dalla metà più uno di tutti gli aventi diritto di voto o della metà più uno dei componenti il Consiglio Provinciale, deve convocare l'Assemblea Provinciale in seduta straordinaria.
9. L'Assemblea straordinaria è presieduta dal Presidente Provinciale, o suo delegato, e può discutere soltanto sull'argomento inserito all'ordine del giorno.

## **Articolo 29**

### **Il Presidente del Comitato Provinciale**

1. Per l'elezione del Presidente del Comitato Provinciale e per i componenti dello stesso valgono le norme e le modalità previste dall'Art. 32 dello Statuto.
2. Il Presidente svolge, nell'ambito provinciale, le mansioni previste dall'Art. 34 dello Statuto. In particolare è responsabile dell'andamento dell'attività sportiva provinciale e ne risponde direttamente al C.F..
3. Qualora non sia stata presentata alcuna candidatura per l'elezione del Presidente del C.P., l'Assemblea non può aver luogo. **Il Consiglio Federale valuterà i provvedimenti da prendere ivi compresa l'eventuale nomina di un commissario.**
4. Al termine del mandato, qualunque ne sia la causa, il Presidente del C.P. è tenuto a consegnare, entro quindici giorni (15 gg.) dal verificarsi dell'evento, a chi lo sostituisce documenti ed eventuali beni di appartenenza del Comitato con redazione di apposito verbale di consegna.

## **Articolo 30**

### **Il Consiglio Provinciale**

1. Il C.F., in applicazione a quanto previsto dall'Art. 33, comma 1, dello Statuto delibera la costituzione del Comitato Provinciale (C.P.).
2. A miglior specificazione delle competenze previste dall'Art. 33 comma 6 dello Statuto il Consiglio provvede a:
  - a) contribuire, nell'ambito territoriale di sua competenza alla realizzazione dei fini di cui all'art. 2 dello Statuto;

- b) trasmettere annualmente le domande di affiliazione alla FIGeST presentate dalle A.S.D. aventi sede nella propria giurisdizione territoriale esprimendovi il proprio parere; qualora detto parere sia negativo deve essere adeguatamente motivato;
- c) trasmette le nuove richieste di affiliazione o di riaffiliazione di tutti i tesserati insistenti nella propria provincia;
- d) comunica alla Segreteria Generale i responsabili delle varie Specialità insistenti nel proprio territorio per la composizione della “Commissione Nazionale di Specialità”;
- e) redigere, entro il 30 ottobre, il calendario delle manifestazioni sia di campionato che promozionali di ogni specialità sportiva presente nel proprio territorio evitando coincidenze con quelle a carattere nazionale o interregionali trasmettendone copia alla commissione Nazionale di specialità interessata per il parere e sottoponendolo per l’approvazione al Comitato Regionale di competenza;
- f) rendicontare al Consiglio Federale entro il 31 gennaio di ogni anno l’attività svolta nell’anno precedente sia dal punto di vista organizzativo che economico. Nella relazione organizzativa devono essere riportate tutte le manifestazioni svolte con il numero dei partecipanti ed ogni altra notizia rilevante ed in quella economica devono essere messe in evidenza prevalentemente le entrate per tasse di gara ed in uscita le spese per i premi di classifica e partecipazione delle varie manifestazioni;
- g) adottare i necessari provvedimenti funzionali ed organizzativi in ordine alla preparazione ed allo svolgimento delle manifestazioni ufficiali o di quelle ad esso delegate dal Consiglio Federale nonché di quelle promozionali;
- h) assicurare ed applicare le norme federali attuando, per quanto di competenza, i provvedimenti del Presidente Federale, le deliberazioni e le decisioni del C.F. o, in casi di urgenza, del Consiglio di Presidenza nonché le normative e decisioni rese note dalle Commissioni Nazionali di Specialità interessanti il Comitato Provinciale;
- i) vigilare sulla rigorosa osservanza, da parte degli affiliati appartenenti alla provincia e dei loro tesserati, delle norme delle deliberazioni e delle decisioni federali;
- j) informare tempestivamente il Consiglio Federale ed il Procuratore di ogni controversia che, nella Provincia, sia insorta tra affiliati, fra questi ed i loro tesserati o fra tesserati;
- k) tenere e curare i necessari rapporti con gli enti locali e con il comitato provinciale del CONI. Nei casi di gravi irregolarità di gestioni o di funzionamento, il Consiglio Federale in attuazione di quanto previsto dall’Art. 22 comma 2 lettera r), provvederà allo scioglimento del Comitato Provinciale ed alla nomina di un Commissario Straordinario il quale, nel termine massimo di 90 gg. dovrà convocare un’Assemblea Straordinaria per il rinnovo delle cariche. I neo eletti resteranno in carica fino alla conclusione del quadriennio olimpico in corso.

## **Articolo 31**

### **Il Delegato Provinciale**

1. Nelle Province ove non risultino affiliate alla FIGeST almeno 3 Società Sportive aventi diritto a voto il Consiglio Federale, su proposta del competente Comitato o Delegato Regionale o delle A.S.D. già esistenti nel territorio può nominare un Delegato Provinciale, a mente dell'Art. 22 comma 2 lettera q) dello Statuto.
2. Ogni anno il Delegato deve inviare una dettagliata relazione sull'esito del suo mandato, per l'inoltro al Consiglio Federale.
3. Nell'espletamento del suo incarico il Delegato Provinciale può avvalersi delle strutture dell'Organo Regionale competente, previa autorizzazione di quest'ultimo.
4. Rientrano nelle competenze del Delegato Provinciale:
  - a) contribuire, nell'ambito della sua Provincia, di concerto con il competente Responsabile di Specialità, alla realizzazione dei fini di cui all'Art. 2 dello Statuto, operando in modo da favorire la costituzione ed affiliazione di nuove Associazioni e l'assistenza ai già affiliati;
  - b) informare tempestivamente i Responsabili di Specialità competenti di ogni iniziativa o programma dell'attività nella Provincia;
  - c) intervenire presso le autorità locali, nell'interesse della FIGeST e degli Affiliati, per agevolare qualsiasi iniziativa;
  - d) collaborare con il Comitato, o Delegato, Regionale competente per l'attuazione dei suoi compiti e per l'adempimento dei propri doveri;
  - e) osservare e far rispettare norme, provvedimenti e decisioni di tutti gli Organi Federali;
  - f) amministrare eventuali fondi a disposizione, nelle modalità stabilite dal Consiglio, tenendo regolarmente le scritture contabili prescritte;
  - g) ricevere ed istruire le domande di affiliazione come da Art. 4 del presente Regolamento.
5. Il Delegato Provinciale dura in carica un quadriennio olimpico.
6. Il mandato conferito al Delegato Provinciale può essere revocato dal Consiglio Federale, prima della scadenza del termine, per gravi irregolarità di gestione e di funzionamento, su parere del Comitato - o Delegato - Regionale competente.
7. La decadenza, per qualsiasi motivo, del Consiglio Federale, comporta altresì l'automatica decadenza del Delegato Provinciale.
8. Al termine dell'incarico, qualunque ne sia la causa, il delegato Provinciale è tenuto a consegnare, entro 10 gg. dal verificarsi dell'evento, a chi lo sostituisce, in presenza del Presidente del Comitato Regionale - o del Delegato Regionale - competente, o di un suo delegato, documenti e/o beni in suo possesso per l'espletamento dell'incarico, con redazione di specifico verbale di consegna.

## **CAPITOLO VI ALTRE STRUTTURE**

### **Articolo 32 Segreteria Generale**

1. Le attribuzioni del Segretario Generale sono previste dall'Art. 47 dello Statuto.

2. Il Segretario deve assicurare la unicità di indirizzo per la realizzazione dei programmi operativi della Federazione, programmando e coordinando l'attività dei vari settori della unità organica, anche ai fini di una più razionale utilizzazione delle risorse.
3. Il Segretario, in particolare, deve attendere:
  - a) alla direzione dell'unità organica, al governo del personale addetto, alla potestà decisoria in ordine alle materie trattate nella propria sfera di competenza con l'assunzione delle relative responsabilità;
  - b) alla partecipazione ad organi collegiali, comitati e commissioni federali dei quali debba o sia chiamato a far parte in qualità di segretario;
  - c) il coordinamento delle Segreterie delle Commissioni Nazionali di Specialità.
4. Il Segretario impartisce disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea Nazionale ordinaria e straordinaria e del C.F..

### **Articolo 33**

#### **Commissioni Nazionali di Specialità**

1. La Federazione, al fine di promuovere, organizzare e sviluppare le discipline sportive indicate all'Art. 1 dello Statuto, costituisce apposite Commissioni Nazionali con le modalità ed i compiti previsti dall'Art. 45 dello Statuto.
2. Le Commissioni Nazionali di Specialità sono di nomina del Consiglio Federale, tenendo conto delle proposte dei Comitati Provinciali.
3. Le predette Commissioni Nazionali sono composte da un Presidente - di nomina federale, scelto sia tra i consiglieri federali che tra persone esterne emergenti dalle indicazioni provinciali della specialità sportiva - e da tanti componenti quante sono le province che praticano la specialità; tra questi viene eletto un Vice Presidente.
4. Qualora, nel corso della durata in carica della Commissione, si registrino nuove affiliazioni di Società Sportive, con sede in Province non rappresentate in seno alla stessa, si provvederà alla integrazione con la cooptazione dei rappresentanti di queste ultime.
5. Le predette Commissioni, su proposta del proprio Presidente, potranno essere aperte alla collaborazione di altri componenti purché esperti della specialità.
6. Le Commissioni nazionali di Specialità svolgono i compiti previsti dall'Art. 45 dello Statuto e precisamente:
  - a) coordinare e formulare programmi per la pratica e la diffusione dello sport rappresentato;
  - b) programmare l'attività annuale e presentare al Consiglio Federale il piano finanziario per ottenere l'assegnazione del budget operativo;
  - c) proporre l'eventuale quota integrativa e la quota assicurativa per ogni praticante la specialità;
  - d) predisporre il regolamento di gioco e l'eventuale variazione per sottoporlo all'approvazione del Consiglio Federale;
  - e) formulare i calendari delle gare nazionali e di campionato da sottoporre all'approvazione del Consiglio Federale;
  - f) inserire nel sito web della Federazione i risultati delle gare della specialità;
  - g) proporre al Consiglio Federale la normativa per la formazione delle categorie dei praticanti nonché i criteri per i passaggi tra le categorie stesse;



- h) indire ed organizzare corsi di formazione per giudici di gara e tecnici previa autorizzazione del Consiglio Federale;
- i) dare rendicontazione, entro il 31 gennaio di ogni anno, al Consiglio Federale, della gestione economica della Commissione stessa;
- j) proporre al Consiglio Federale i componenti della Commissione Tecnica Nazionale di Specialità.

7. Per svolgere la predetta attività, formulano programmi annuali con relativo piano di finanziamento che, prima di essere esecutivi, debbono essere approvati dal Consiglio Federale.

8. I programmi annuali dovranno contenere obbligatoriamente iniziative di promozione e diffusione.

9. Le quote di finanziamento dei predetti piani di attività vengono rimosse dalla Federazione ed assegnate integralmente come budget annuale di ogni specialità sportiva. Entro il 31 gennaio di ogni anno i Consigli di Specialità dovranno redigere relazione e documentato rendiconto consuntivo da sottoporre al controllo ed all'esame del Collegio federale dei Revisori dei Conti; qualora le singole Specialità eleggano propri organi di controllo, la rendicontazione annuale consisterà nel conto consuntivo e nel verbale di approvazione del proprio organo di controllo.

10. Tutti i conti consuntivi e preventivi delle Commissioni di Specialità sono parte integrante dell'attività economico-finanziaria della Federazione.

11. Ogni Commissione di Specialità è obbligata a tenere appositi registri contabili, soggetti al controllo del Collegio dei Revisori dei Conti della Federazione, annotandovi le entrate e le uscite allegandovi la relativa documentazione giustificativa.

12. Gli eventuali residui annuali, attivi o passivi, dovranno essere assorbiti nei programmi del successivo anno finanziario.

13. In caso di inadempienze contabili, il Consiglio Federale potrà nominare commissari "ad acta".

14. Le Commissioni nazionali di Specialità potranno avvalersi di proprie segreterie organizzative per collaborare con la Segreteria Generale e garantire l'adempimento dei compiti previsti dal richiamato Art. 45 dello Statuto.

## **Articolo 34**

### **Compiti e prerogative del Presidente della Commissione Nazionale di Specialità**

1. Il Presidente della Commissione Nazionale di Specialità, nominato dal Consiglio Federale (Art. 22, comma 2, lettera u), rappresenta il settore stesso secondo le normative dello Statuto Federale.
2. Presiede la Commissione Nazionale di Specialità, disponendone la convocazione ed il relativo O.d.G., inviando contemporaneamente copia alla Segreteria Generale.
3. In casi di estrema urgenza assume provvedimenti nell'interesse della Specialità, sottoponendoli a ratifica della propria Commissione nella sua prima riunione utile.
4. Propone e sottopone entro il 31 gennaio alla Commissione di Specialità la relazione tecnico - morale - finanziaria per la debita approvazione da parte del Consiglio Federale.

5. Risponde al Consiglio Federale di tutta l'attività e delle decisioni adottate dalla Commissione di Specialità.
6. Alle riunioni della Commissione di Specialità potranno parteciparvi sia i componenti del Consiglio Federale sia il Segretario Generale.
7. Al momento della cessazione dalla carica, il Presidente uscente o, in sua assenza, il Vice Presidente di Specialità od un Consigliere facente le veci, deve dare le consegne degli archivi, degli atti amministrativi e di ogni bene della Specialità al nuovo Presidente, entro 15 gg. dalla data di nomina, alla presenza del Segretario Generale, o suo delegato, che controfirmerà i verbali di consegna.

### **Articolo 35 Segreteria di Specialità**

1. Nell'ambito di ogni Specialità, può essere costituita una segreteria per dare esecuzione alle proposte ed alle deliberazioni della Commissione e per essere di supporto a tutte le attività tecnico-organizzative predisposte dalla Specialità stessa. Il responsabile della Segreteria, nominato dalla Commissione, coordina l'attività della Specialità stessa, in conformità alle linee programmatiche svolte dal Presidente e dalla Commissione stessa, nonché alle direttive generali stabilite dal Segretario Federale, al quale risponde personalmente del globale funzionamento amministrativo.

### **Articolo 36 Struttura del Centro Studi**

1. La struttura del Centro Studi promuove l'attività di ricerca e di studio degli sport tradizionali, approfondendone i contenuti agonistici, ludici e culturali. A tal fine promuove i rapporti e lo scambio di informazioni con tutti gli Enti Amministrativi e Culturali, Associazioni o singoli ricercatori, sia nell'ambito nazionale che in quello internazionale; cura l'Archivio Storico della Federazione, nonché la raccolta di tutti i dati relativi alle gare nazionali ed ai campionati delle singole specialità. Inoltre il Centro Studi avrà anche il compito di curare l'immagine e l'informazione presso i mass-media nazionali.
2. Il Centro Studi è coordinato da un incaricato nominato dal Consiglio Federale, che potrà essere confermato.
3. Per il funzionamento verrà dotato di un budget annuale, stanziato dal Consiglio Federale, del quale dovrà presentare rendicontazione semestrale.

## **CAPITOLO VII NORMATIVE GENERALI E FINALI**

### **Articolo 37 Eleggibilità e incompatibilità delle cariche nazionali e territoriali**

1. La fondatezza della dichiarazione del candidato di essere in possesso dei requisiti generali per assumere le cariche federali ai sensi dell'art. 46 dello Statuto può essere accertata d'ufficio dalla Federazione.
2. Le condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità di cui all'art. 48 dello Statuto possono essere accertate d'ufficio dalla Federazione.
3. La persona eletta o nominata a ricoprire cariche, nazionali o territoriali, prima di ricoprire altre cariche deve dimettersi da quelle precedentemente assunte in seno alla Federazione.
4. Le cariche federali nazionali o territoriali non sono incompatibili con cariche elettive o incarichi in seno agli organismi internazionali alle quali la F.I.G. e S.T. è affiliata.

### **Articolo 38** **Modifiche allo Statuto**

1. Le proposte di modifica allo Statuto, determinate e specifiche, possono essere richieste:
  - a) dalla metà più uno degli aventi diritto di voto;
  - b) dal C.F., per iniziativa della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2. Tali proposte, articolate e motivate, devono essere depositate o fatte pervenire alla Federazione; quelle di iniziativa dalla metà più uno degli aventi diritto di voto devono essere accompagnate da una dichiarazione di approvazione sottoscritta dagli stessi.
3. Il Segretario Generale della Federazione appone sulle proposte la data in cui esse sono state depositate o sono state fatte pervenire alla Federazione e le rimette al Presidente per sottoporle al C.F. nella sua prima riunione.
4. Il C.F. verificata la ritualità della richiesta, delibera la convocazione dell'Assemblea Nazionale straordinaria entro sessanta giorni (60 gg.) dalla data di ricezione delle proposte di modifica statutarie formulate. Questa è da effettuarsi al massimo entro i successivi trenta giorni (30 gg.) e da svolgersi con le modalità previste dagli art. 14, 15 e 57 dello Statuto e dall'Art. 13 del R.O..
5. L'avviso di convocazione deve pervenire ai componenti l'Assemblea indicati all'art. 18 dello Statuto e con le modalità di cui all'Art. 12 del presente Regolamento almeno trenta giorni (30 gg.) prima della data di riunione dell'Assemblea. L'ordine del giorno, contenuto nella convocazione deve riportare il testo integrale, articolato e motivato, delle proposte di variazione dello Statuto.
6. Per l'esame delle modifiche allo Statuto è prescritta la maggioranza di cui all'art. 15, comma 2, dello Statuto.
7. Le proposte di modifica allo Statuto devono essere approvate in Assemblea con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

### **Articolo 39** **Scioglimento della F.I.G. e S.T.**

1. Lo scioglimento della FIGeST avviene secondo quanto previsto dal Codice Civile. Può essere deliberato da una sessione straordinaria dell'Assemblea Federale, espressamente convocata come previsto dall'art. 14 dello Statuto.

2. Con la deliberazione di scioglimento devono essere nominati uno o più liquidatori.
3. Determinato lo scioglimento, decadono tutte le cariche Federali.

**Articolo 40**  
**Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento Organico è sottoposto all'approvazione della Giunta Nazionale del C.O.N.I. ed entra in vigore il giorno successivo a quello dell'approvazione della citata Giunta C.O.N.I.

## INDICE

	Premessa	pag.	2
	<b>Capitolo I – Della Federazione</b>		
Art. 1	I giochi e le discipline sportive	pag.	2
Art. 2	Scopi e attribuzioni	pag.	3
Art. 3	Patrimonio	pag.	3
	<b>Capitolo II – Delle Società Sportive</b>		
Art. 4	Le Associazioni Sportive Dilettantistiche (A.S.D.)	pag.	3
Art. 5	Cessazione di appartenenza della A.S.D. alla Federazione	pag.	5
Art. 6	Rappresentanza Sociale	pag.	6
Art. 7	Fusione ed incorporazione	pag.	6
	<b>Capitolo III – Dei Tesserati</b>		
Art. 8	Tesseramento	pag.	6
Art. 9	Diritti e Doveri dei Tesserati	pag.	10
Art. 10	Termini e modalità di tesseramento	pag.	11
	<b>Capitolo IV – Degli Organi</b>		
Art. 11	Organi Nazionali e Territoriali	pag.	12
Art. 12	Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva	pag.	13
Art. 13	Assemblea Nazionale Straordinaria	pag.	16
Art. 14	Elenco dei rappresentanti degli atleti e dei tecnici	pag.	16
Art. 15	Il Consiglio Federale	pag.	17
Art. 16	Il Presidente della Federazione	pag.	20
Art. 17	Il Consiglio di Presidenza	pag.	21
Art. 18	Il Collegio dei Revisori dei Conti	pag.	21
Art. 19	Giustizia Sportiva	pag.	23

Art. 20	Il Procuratore Federale	pag.	24
Art. 21	Commissioni Territoriali di Primo Grado	pag.	24
Art. 22	Commissione Federale di appello	pag.	25
Art. 23	Divieti e controversie sportive	pag.	25
<b>Capitolo V – Strutture territoriali</b>			
Art. 24	Assemblea Regionale	pag.	25
Art. 25	Il Presidente del Comitato Regionale	pag.	26
Art. 26	Il Consiglio Regionale	pag.	26
Art. 27	Il Delegato Regionale	pag.	28
Art. 28	L'Assemblea Provinciale	pag.	28
Art. 29	Il Presidente del Comitato Provinciale	pag.	29
Art. 30	Il Consiglio Provinciale	pag.	29
Art. 31	Il Delegato Provinciale	pag.	30
<b>Capitolo VI – Altre strutture</b>			
Art. 32	Segreteria Generale	pag.	31
Art. 33	Commissioni Nazionali di Specialità	pag.	32
Art. 34	Compiti e prerogative del Presidente della Commissione Nazionale di Specialità	pag.	33
Art. 35	Segreteria di Specialità	pag.	34
Art. 36	Struttura del Centro studi	pag.	34
<b>Capitolo VII – Normative generali e finali</b>			
Art. 37	Eleggibilità e incompatibilità delle cariche nazionali e territoriali	pag.	34
Art. 38	Modifiche dello Statuto	pag.	35
Art. 39	Scioglimento della FIGeST	pag.	35
Art. 40	Entrata in vigore	pag.	36
	Indice	pag.	37 – 38